



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA



---

## **ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" (ITALIA) E LA SHIRĀZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRĀN)**

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italia), rappresentata dal Suo Rettore, e la *Shirāz University of Medical Sciences* (Repubblica Islamica dell'Irān), rappresentata dal suo Presidente, ritenendo che lo sviluppo della collaborazione culturale e scientifica diretta sia di comune vantaggio per entrambe le Università e, desiderando rafforzare tale collaborazione, convengono quanto segue:

**Art. 1:** Le due Università si impegnano a realizzare forme di collaborazione culturale e scientifica in settori di reciproco interesse. Detta collaborazione avverrà su basi di uguaglianza e reciproco vantaggio.

**Art. 2:** La collaborazione potrà attuarsi nelle seguenti modalità:

- a) Scambio di visite di studiosi;
- b) Partecipazione a programmi di ricerca;
- c) Scambio di informazioni, documentazioni e pubblicazioni scientifiche;
- d) Incontri di studio, seminari e corsi su temi previsti dall'accordo.

**Art. 3:** Per l'attuazione della collaborazione culturale e scientifica i termini scientifici riguardanti i settori di interesse, l'indicazione dei responsabili di ciascun settore, le modalità di scambio di studiosi, i programmi di ricerca ed il relativo onere economico, saranno definiti in successivi protocolli esecutivi.

**Art. 4:** Ciascuna delle due Università, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, assicurerà agli studiosi ospiti ogni forma di assistenza e facilitazione, ai sensi delle disposizioni del presente accordo.

**Art. 5:** Le Università assicureranno agli studiosi ospiti, nelle forme che riterranno più opportune, l'assistenza sanitaria in caso di infortunio o di malattia, ad eccezione delle malattie croniche e delle protesi.



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA



**Art. 6:** L'accordo sarà soggetto ad approvazione da parte degli organi competenti, conformemente alle norme vigenti nei due paesi, ed entrerà in vigore nel momento in cui sarà stato sottoscritto da entrambi i Rettori.

**Art. 7:** Il presente accordo resterà in vigore per un periodo di tre anni. Sarà rinnovato automaticamente per uguale periodo salvo disdetta di una delle parti, da notificarsi all'altra con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza.

**Art. 8:** La risoluzione di eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo, saranno devolute ad un Collegio arbitrale, composto da un membro designato da ciascuna parte contraente e da uno scelto di comune accordo.

Redatto a Roma (Italia) in due copie originali in lingua italiana, facenti ugualmente fede.

Roma, 02 APR. 2007 |

Shirāz, \_\_\_\_\_

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
DI ROMA "LA SAPIENZA"**

**IL RETTORE**

**Prof. Renato GUARINI**



**SHIRĀZ UNIVERSITY  
OF MEDICAL SCIENCES**

**IL PRESIDENTE**

**Prof. Mohammad Hadi IMANIEH**